

# Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da  
**MARCO BIAGI**

## *In questo numero*

### RICERCHE

*Il diritto del mercato del lavoro tra pressioni economiche, trasformazioni sociali e nuove istanze di tutela*

### RICERCHE

*Salario, contrattazione, equo compenso*

### INTERVENTI

*La subordinazione in trasformazione*

### GIURISPRUDENZA ITALIANA

*Sospensione del personale socio-sanitario renitente al vaccino anti-Covid  
Divieto di licenziamento per gmo in periodo di emergenza sanitaria  
Conversione del lavoro a termine e applicazione del Jobs Act  
Attualizzazione del danno pensionistico e i relativi rimedi  
Prova del danno alla professionalità per sottrazione totale delle mansioni  
Lavoro autonomo e art. 28 Stat. lav.*

**LEGISLAZIONE, PRASSI AMMINISTRATIVE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**  
*Classificazione del personale nel rinnovo del CCNL metalmeccanici  
industria e durata del periodo di prova*

*Computo del lavoratore smart ai fini del collocamento obbligatorio disabili  
Accordo-quadro per l'apprendistato di alta formazione in Enel*

### DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE DEL LAVORO

*Lavoro digitale e certificazione dei contratti:  
l'iniziativa regolativa della Commissione europea  
Spagna – Diritto di sindacalizzazione delle lavoratrici del sesso  
Scelta di legge nel contratto di lavoro con elementi di internazionalità*

**N. 4/XXXI - 2021**

**GIUFFRÈ**  
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

4

2021

**Diritto delle Relazioni Industriali**

Publicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)



**ADAPT**  
www.adapt.it  
**UNIVERSITY PRESS**



Diritto delle Relazioni Industriali fa parte della  
*International Association of Labour Law Journals*



21101472

# DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita e già diretta da Marco Biagi

## DIREZIONE

Tiziano Treu, Mariella Magnani, Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

## COMITATO SCIENTIFICO

Gian Guido Balandi, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Andrea Bollani, Roberta Bortone, Alessandro Boscati, Guido Canavesi, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Laura Castelvetri, Giuliano Cazzola, Gian Primo Cella, Maurizio Del Conte, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Ferrante, Pietro Ichino, Vito Sandro Leccese, Fiorella Lunardon, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Gaetano Natullo, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Roberto Pedersini, Marcello Pedrazzoli, Giuseppe Pellacani, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Mario Ricciardi, Mario Rusciano, Riccardo Salomone, Giuseppe Santoro-Passarelli, Franco Scarpelli, Paolo Sestito, Luciano Spagnuolo Vigorita, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Pier Antonio Varesi, Gaetano Zilio Grandi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

## COMITATO EDITORIALE INTERNAZIONALE

Antonio Baylos Grau (*Castilla la Mancha*), Janice Bellace (*Pennsylvania*), Jesús Cruz Villalón (*Siviglia*), Simon Deakin (*Cambridge*), Anthony Forsyth (*Melbourne*), Julio Grisolia (*Buenos Aires*), Thomas Haipeter (*Duisburg*), Patrice Jalette (*Montreal*), José João Abrantes (*Lisbona*), Maarten Keune (*Amsterdam*), Csilla Kolonnay Lehoczky (*Budapest*), Lourdes Mella Méndez (*Santiago de Compostela*), Antonio Ojeda Avilés (*Siviglia*), Shinya Ouchi (*Tokyo*), Miguel Rodríguez-Pinêro y Bravo-Ferrer (*Madrid*), Juan Raso Delgue (*Montevideo*), Malcolm Sargeant (*Londra*), Manfred Weiss (*Francoforte*).

## REDAZIONE

Paolo Tomassetti (*redattore capo*), Lilli Viviana Casano, Emanuele Dagnino (*coordinatore Osservatorio di diritto europeo e internazionale del lavoro*), Francesca De Michiel, Maria Del Frate, Michele Faioli, Marco Ferraresi (*coordinatore Osservatorio giurisprudenza italiana, coordinatore Pavia*), Cristina Inversi, Giuseppe Ludovico, Laura Magni (*coordinatore Modena*), Pietro Manzella (*revisore linguistico*), Marco Marzani, Emmanuele Massagli, Giuseppe Mautone, Mariagrazia Militello, Michele Murgo, Giovanni Battista Panizza, Veronica Papa, Giovanni Pighialarmi, Pierluigi Rausei, Raffaello Santagata, Francesco Seghezzi, Michele Squeglia.

## COMITATO DEI REVISORI

Francesco Basenghi, Vincenzo Bavaro, Mario Biagioli, Marina Brolo, Luca Calcaterra, Piera Campanella, Bruno Caruso, Matteo Corti, Maurizio Del Conte, Riccardo Del Punta, Vincenzo Ferrante, Luigi Fiorillo, Donata Gottardi, Stefano Giubboni, Pietro Ichino, Vito Sandro Leccese, Fiorella Lunardon, Marco Marazza, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Luca Nogler, Marco Novella, Antonella Occhino, Pasquale Passalacqua, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Roberto Romei, Giuseppe Santoro-Passarelli, Anna Trojsi, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Antonio Vallebona, Pier Antonio Varesi, Gaetano Zilio Grandi, Carlo Zoli, Antonello Zoppoli, Lorenzo Zoppoli.

Centro Studi Internazionali e Comparati del Dipartimento di Economia Marco Biagi Diritto Economia Ambiente Lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Viale Berengario, 51 – 41100 Modena (Italy) – Tel. +39 059 2056742; Fax +39 059 2056043. Indirizzo e-mail: [dri@unimore.it](mailto:dri@unimore.it)

Dipartimento di Studi Giuridici – Università degli Studi di Pavia  
Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italy) – Tel. +39 0382 984013; Fax +39 0382 27202. Indirizzo e-mail: [dri@unipv.it](mailto:dri@unipv.it)

*Diritto delle Relazioni Industriali* si impegna a procedere alla selezione qualitativa dei materiali pubblicati sulla base di un metodo di valutazione formalizzata e anonima di cui è responsabile il Comitato dei revisori. Tale sistema di valutazione è coordinato dalla direzione che si avvale anche del Comitato scientifico e del Comitato editoriale internazionale.

Amministrazione: Casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.,  
via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.200 - fax 02/38089432  
Internet: <http://www.giuffrefrancislefebvre.it> - e-mail: [vendite@giuffrefl.it](mailto:vendite@giuffrefl.it)

## Pubblicità:

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.380 - fax 02/38089426  
e-mail: [periodici@giuffrefl.it](mailto:periodici@giuffrefl.it)

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2021

Unione europea	€ 140,00
Paesi extra Unione europea	€ 210,00
Prezzo di un singolo numero (Extra U.E. € 53,00)	€ 35,00

Sconto 10% per i soci AISRI - soci ADAPT - abbonati Bollettino ADAPT - soci AIDP - soci GIDP

## RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 1991

U.E. € 110,00\*

\*IVA esclusa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

In caso di sottoscrizione contemporanea alle due riviste cartacee qui di seguito indicate **sconto 10% sulla quota di abbonamento:**

	Unione europea	Paesi extra Unione europea
<i>Diritto delle Relazioni Industriali</i>	€ 140,00	€ 210,00
<i>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</i>	€ 170,00	€ 254,00

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul **c.c.p. 721209**, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- **a ricevimento fattura** (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli **Agenti Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.** a ciò autorizzati (cfr. <https://shop.giuffre.it/agenti>).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

*I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma*

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 1 del 4 gennaio 1991

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Direttore responsabile: MICHELE TIRABOSCHI



Pubblicità inferiore al 45%

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

## SOMMARIO - n. 4/2021

### **Ricerche: Il diritto del mercato del lavoro tra pressioni economiche, trasformazioni sociali e nuove istanze di tutela**

ALESSANDRA SARTORI <i>Transizioni occupazionali e fragilità lavorative: il difficile compito per il diritto del lavoro post-pandemico</i> .....	967
LILLI CASANO <i>Ripensare il “sistema” delle politiche attive: l’opportunità (e i rischi) della transizione ecologica</i> .....	997
CHIARA CRISTOFOLINI <i>Potenzialità e criticità dei social impact bonds per l’inserimento lavorativo</i> .....	1027
EMANUELE DAGNINO <i>Diritto del lavoro ed economia sociale: appunti per una ricerca</i> .....	1058

### **Ricerche: Salario, contrattazione, equo compenso**

LUISA CORAZZA <i>Crisi della contrattazione e retribuzione sufficiente</i> ....	1087
CHIARA GARBUIO <i>Proposta di direttiva sul salario minimo ed equo compenso: il caso del lavoro autonomo professionale, le tariffe professionali e regole della concorrenza</i> .....	1101

### **Interventi**

GIUSEPPE SANTORO PASSARELLI <i>La subordinazione in trasformazione.</i>	1125
---	------

### **Osservatorio di giurisprudenza italiana**

MARCO BIASI <i>Ancora sul personale socio-sanitario renitente al vaccino anti-Covid: la legittimità della sospensione senza retribuzione disposta anteriormente al d.l. n. 44/2021 (nota a Trib. Modena decreto di rigetto 23 luglio 2021, n. 2467)</i> .....	1149
GIORGIO BOLEGO <i>Violazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in periodo di emergenza sanitaria: quali conseguenze? (nota a Roma 20 ottobre 2020, n. 86577, e altre)</i> .....	1156

VINCENZO FERRANTE <i>La conversione del lavoro a termine non determina l'applicazione del Jobs Act, quando manchi la volontà di novare il rapporto (ovvero dei rapporti fra Corte europea e giudice nazionale, in caso di rinvio pregiudiziale)</i> (nota a Trib. Milano 28 maggio 2021) ..	1166
FILIPPO OLIVELLI <i>Ancora sul momento di attualizzazione del danno pensionistico ed i relativi rimedi</i> (nota a Cass. 8 giugno 2021, n. 15947).....	1172
CARLO PISANI <i>Sottrazione totale delle mansioni e prova del danno alla professionalità</i> (nota a Cass. ord. 28 settembre 2020, n. 20466, e Cass. ord. 10 marzo 2020, n. 6750).....	1178
ALESSANDRA QUAINI <i>Lavoro autonomo e art. 28 Stat. lav.: qualcosa è cambiato?</i> (nota a Trib. Milano decreto 28 marzo 2021).....	1183
<b>Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione</b>	
GIANLUCA BONANOMI <i>Classificazione del personale nel rinnovo del CCNL metalmeccanici industria e durata del periodo di prova. Un nodo ancora da risolvere?</i> .....	1193
ALESSIO CARACCILO <i>Il computo del lavoratore smart ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili</i> .....	1198
MATTEO COLOMBO, GIORGIO IMPELLIZZIERI <i>L'accordo-quadro per l'apprendistato di alta formazione in Enel</i> .....	1208
<b>Osservatorio di diritto europeo e internazionale del lavoro</b>	
MARIA DEL FRATE <i>Lavoro digitale e certificazione dei contratti: l'iniziativa regolativa della Commissione europea</i> .....	1217
FERNANDO FITA ORTEGA <i>Il diritto di sindacalizzazione delle lavoratrici del sesso in Spagna alla luce della sentenza del Tribunal Supremo di giugno 2021</i> (nota a Tribunal Supremo 1° giugno 2021, n. 584).....	1225
MICHELE MURGO <i>Validità e limiti della scelta di legge nel contratto di lavoro con elementi di internazionalità</i> (nota a C. giust. 15 luglio 2021, DG e EH c. SC Gruber Logistics SRL e Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi c. SC Samidani Trans SRL, cause riunite C-152/20 e C-218/20).....	1235

## Diritto del lavoro ed economia sociale: appunti per una ricerca

*Emanuele Dagnino*

*Sommario:* **1.** Lavoro e diritto nell'economia sociale. – **2.** La componente “lavoristica” nella definizione giuridica dell'economia sociale e degli enti che la compongono. – **2.1.** Finalità dell'attività economica e lavoro. – **2.2.** Condizioni di esercizio dell'attività economica e lavoro. – **3.** La disciplina del lavoro negli enti dell'economia sociale. – **4.** Conclusioni.

### **1. Lavoro e diritto nell'economia sociale**

Il concetto di “economia sociale” è stato poco studiato e utilizzato nel contesto italiano, «sia la ricerca che il dibattito pubblico e l'attività legislativa hanno privilegiato singole componenti: le cooperative mutualistiche, da una parte, i vari tipi di associazioni, le cooperative sociali e imprese sociali, dall'altra»<sup>(1)</sup>. Tale considerazione è quanto mai vera anche con specifico riferimento alla riflessione giuslavoristica. Non sorprende, al riguardo, che nella riflessione giuridica sul lavoro le due principali componenti della economia sociale siano state mantenute separate, già a cominciare dalle prime analisi sul c.d. “terzo settore” condotte sul volgere dello scorso millennio<sup>(2)</sup>. Una significativa conferma di questo orientamento si trova ora nel complesso di riforme avviato con la legge

---

\* *Ricercatore di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.*

<sup>(1)</sup> Così C. BORZAGA, M. CALZARONI, E. FONTANARI, M. LORI (a cura di), *L'economia sociale in Italia. Dimensioni, caratteristiche e settori chiave*, Rapporto di ricerca, Istat, EURICSE, 2021, p. 5.

<sup>(2)</sup> Cfr., per tutti, F. CARINCI (a cura di), *Non profit e volontariato. Profili giuridico istituzionali*, Ipsoa, 1999, e R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro e Terzo Settore*, in *RIDL*, 2001, n. 4. Si veda altresì, più recentemente, M. LAMBERTI, *Il lavoro nel terzo settore. Occupazione, mercato e solidarietà*, Giappichelli, 2005, C. BALDUCCI, *Il lavoro e il terzo settore*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, e A.M. BATTISTI, *Welfare e no profit in Europa. Profili comparati*, Giappichelli, 2013.

n. 106/2016, il c.d. *Social Act* <sup>(3)</sup>, e nel vivo dibattito che ne è scaturito <sup>(4)</sup>.

Con il decreto legislativo n. 117/2017, il legislatore, nel riordinare in un quadro unitario i diversi frammenti normativi che costituivano la disciplina di riferimento del terzo settore <sup>(5)</sup>, ha in effetti scelto di introdurre nell'ordinamento italiano una definizione legale <sup>(6)</sup> e una normativa specifica centrata sulla assenza di profitto (c.d. approccio *non profit*) <sup>(7)</sup>, senza discipline di coordinamento o, comunque, senza una specifica attenzione rispetto alla nozione di "economia sociale", presente tanto nel dibattito euro-unitario quanto nella esperienza di altri ordinamenti.

La scelta del legislatore italiano risulta così disallineata non solo alle tendenze offerte dalla evoluzione normativa in termini di analisi comparata ma anche rispetto a un dibattito scientifico che, a livello internazionale, suggerisce di collocare il tema del terzo settore nella più ampia cornice offerta appunto dall'economia sociale.

Questa osservazione merita una precisazione a partire dallo stesso dato terminologico, ancora poco familiare al lettore italiano, perché presenta non pochi distinguo rispetto al più diffuso concetto di "economia civile" <sup>(8)</sup> e alla recente riflessione economica e sociologica che, nel nostro

---

<sup>(3)</sup> Per questa definizione si veda D. GAROFALO, *Il lavoro nel Terzo Settore*, in *MGL*, 2018, n. 1.

<sup>(4)</sup> *Ex multis*, oltre a D. GAROFALO, *op. cit.*, si vedano A. RICCOBONO, *Diritto del lavoro e Terzo settore. Occupazione e welfare partenariale dopo il d.lgs. n. 117/2017*, *ESI*, 2020; P. BOZZAO, *La soggettività giuridica degli enti del terzo settore: profili lavorativi*, in *www.federalismi.it*, 21 novembre 2018; G.M. BALLISTRERI, *Il rapporto di lavoro nelle cooperative e nel terzo settore tra contrattazione collettiva e giurisprudenza*, in *MGL*, 2019, n. 3; B. DE MOZZI, *Terzo Settore e contrattazione collettiva*, in *VDTL*, 2019, n. 4; M. RANIERI, *La nozione del Terzo Settore e la sua rilevanza per i rapporti di lavoro*, *ivi*.

<sup>(5)</sup> A. RICCOBONO, *op. cit.*, pp. 21-24, il quale sottolinea altresì che se «mettere ordine alla produzione alluvionale accumulatasi nel corso di un trentennio costituiva una priorità che metteva d'accordo tutti», purtuttavia «il consolidamento della normativa precedente [...] non ha prodotto un nuovo diritto "speciale", quanto un sistema a sé».

<sup>(6)</sup> Si vedano gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 117/2017. In particolare, ai sensi dell'art. 4 gli enti del terzo settore si caratterizzano per l'assenza dello scopo di lucro e per il perseguimento «di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale».

<sup>(7)</sup> J.L. MONZÓN, R. CHAVEZ (a cura di), *Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea*, Cese, 2017, pp. 20-22.

<sup>(8)</sup> Sono gli stessi Bruni e Zamagni, che hanno recuperato la tradizione italiana dell'economia civile dalla riflessione del Settecento, a mettere in guardia rispetto alla possibile

Paese, sollecita un cambio di paradigma <sup>(9)</sup> rispetto alla evoluzione dei modelli di rappresentazione della economia e del rapporto tra processi produttivi e lavoro.

L'economia sociale viene infatti definita, in senso generale, come «un concetto che si riferisce a imprese e organizzazioni – in particolare: cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni e imprese sociali – che producono specificamente beni, servizi e conoscenza mentre perseguono fini sia economici che sociali e operano al fine di promuovere la solidarietà» <sup>(10)</sup>. In termini più analitici e articolati l'economia sociale può essere identificata nell'insieme di imprese private dotate di un'organizzazione formale, caratterizzate da «autonomia di decisione e libertà di adesione» e «create allo scopo di soddisfare le esigenze dei loro aderenti attraverso il mercato», mediante la produzione di beni o la fornitura di servizi e in cui «le decisioni e l'eventuale distribuzione degli utili o dell'avanzo di gestione tra i soci non sono legate direttamente al capitale o alle quote versate da ciascun socio oppure, in ogni caso, sono il risultato di processi decisionali democratici e partecipativi» <sup>(11)</sup>. Inoltre l'economia sociale comprende anche quegli organismi privati, ad adesione libera e dotati di un'organizzazione formale e di autonomia decisionale, «che producono servizi non commerciali per le famiglie e il cui eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito agli agenti economici che li hanno creati, li controllano o li finanziano» <sup>(12)</sup>.

È a quest'ultima ampia nozione, che si pone in una sostanziale linea di continuità con la definizione fornita dall'associazione che rappresenta le imprese e le organizzazioni dell'economia sociale a livello europeo <sup>(13)</sup>,

---

confusione tra le due nozioni. Si veda, in particolare, l'introduzione al volume di L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Dizionario di economia civile*, Città Nuova, 2009.

<sup>(9)</sup> In tema si veda M. MAGATTI, *Cambio di paradigma*, Feltrinelli, 2017.

<sup>(10)</sup> Così AA.VV., *Social and Solidarity Economy: Our common road towards Decent Work*, ILO, 2011, come tradotto in C. BORZAGA, G. SALVATORI, R. BODINI, *L'Economia Sociale e Solidale e il Futuro del Lavoro*, ILO, 2019, p. 15.

<sup>(11)</sup> Così, riprendendo la definizione utilizzata nel 2012, J.L. MONZÓN, R. CHAVEZ (a cura di), *op. cit.*, p. 11.

<sup>(12)</sup> *Ibidem*.

<sup>(13)</sup> Il riferimento è a *Social Economy Europe*, fondata nel 2000 con il nome di *European Standing Conference of Cooperatives, Mutuals, Associations and foundations* (CEP-CMAF). Nella Carta dei principi dell'economia sociale, si statuiscono i seguenti principi fondanti dell'economia sociale: «prevalenza dell'individuo e dell'obiettivo sociale sul capitale; adesione volontaria ed aperta; controllo democratico da parte dei soci (tranne che per le fondazioni in quanto non ne hanno); combinazione degli interessi dei

che si richiamano alcuni ordinamenti giuridici e, in particolare, le esperienze spagnola e francese che risultano essere di particolare interesse in questo ambito.

Ed in effetti, se il processo di emersione e progressivo riconoscimento formale dell'economia sociale negli ordinamenti nazionali conosce di anno in anno nuovi interventi normativi, sono le esperienze di Francia e Spagna ad aver svolto un ruolo pionieristico nella promozione dell'economia sociale già a partire dagli anni Ottanta<sup>(14)</sup> mediante l'introduzione di interventi di sostegno e, come vedremo successivamente, di discipline specifiche e omogenee. Fatta eccezione per l'Italia e la Germania, dove il concetto di economia sociale non riscontra un elevato grado di riconoscimento né culturale né normativo a discapito dell'elevata rilevanza del fenomeno<sup>(15)</sup>, sono proprio Francia e Spagna i Paesi dove si trova il maggior numero di occupati in termini assoluti nonché un peso percentuale, tra i più alti tra gli Stati membri, del tasso di occupazione nell'economia sociale sul totale degli occupati<sup>(16)</sup>.

Al di là del dato statistico, è proprio il consolidarsi – all'interno di due Paesi con una tradizione simile a quella italiana in termini di rilevanza di tale modello economico – di una attenzione ampia al tema dell'economia sociale e non limitata al terzo settore ad offrire al dibattito italiano, da un lato, elementi per valutare ragioni e conseguenze della scelta del legislatore italiano e, dall'altro, un quadro di riferimento utile ad ampliare la riflessione giuslavoristica rispetto alla regolazione del lavoro nell'economia sociale, assecondando e interagendo con alcune recenti tendenze<sup>(17)</sup> e a beneficio anche della analisi delle discipline interne.

---

soci/utenti e dell'interesse generale; difesa e applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità; autonomia di gestione e indipendenza dalle autorità pubbliche; destinazione della maggior parte dell'avanzo di bilancio al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, a servizi di interesse per i membri o a servizi di interesse generale».

<sup>(14)</sup> Per questa osservazione si veda J.L. MONZÓN, R. CHAVEZ (a cura di), *op. cit.*, p. 51.

<sup>(15)</sup> Sul punto, oltre a J.L. MONZÓN, R. CHAVEZ (a cura di), *op. cit.*, p. 37, R. FELICETTI, *L'impresa sociale negli altri ordinamenti*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, n. 1, p. 228.

<sup>(16)</sup> Si inseriscono nella statistica, oltre ai Paesi citati, anche Belgio, Olanda e Lussemburgo, ma con un numero assoluto di lavoratori di molto inferiore.

<sup>(17)</sup> Si può citare in questo senso il convegno organizzato dall'Università di Padova e significativamente intitolato *Lavoro e volontariato nell'economia solidale*, svoltosi il 14 maggio 2021. La registrazione della giornata di studi è reperibile sul canale YouTube del Labour Law Padova Group.



Attraverso la metodologia dell'analisi comparata, quindi, il presente contributo si prefigge una prima riflessione sulla regolazione del lavoro all'interno dell'economia sociale con lo scopo di ricercarne ed evidenziarne le peculiarità. Ciò al fine di indagare, anche in vista di future ricerche sul tema, se esista negli ordinamenti analizzati un *proprium* della regolazione nell'ambito di tale modello economico. Questa analisi è funzionale a tre obiettivi, che corrispondono a tre diversi livelli di indagine. Il primo è quello di comprendere quali aspetti (e cioè modelli, funzioni, tecniche normative) possano essere ricondotti alla nozione internazionalmente accettata di "economia sociale" e quali, invece, alla declinazione normativa di tale modello economico all'interno degli ordinamenti analizzati. Il secondo obiettivo è quello di valutare opportunità e prospettive evolutive della normativa italiana per una più ampia concettualizzazione del rapporto tra lavoro e diritto nell'economia sociale, ad integrazione e in armonia con il frammento (terzo settore) già attenzionato. A partire dai profili definatori dell'economia sociale all'interno dei due ordinamenti analizzati e procedendo, poi, con le discipline *latu sensu* lavoristiche che trovano applicazione trasversale agli enti dell'economia sociale<sup>(18)</sup>, il terzo e ultimo obiettivo è, in definitiva, quello di interrogarsi su *ratio* e funzioni della regolazione del lavoro nell'economia sociale.

## **2. La componente "lavoristica" nella definizione giuridica dell'economia sociale e degli enti che la compongono**

Come si è anticipato, l'analisi del ruolo e delle funzioni della componente lavoristica all'interno del complessivo quadro normativo dell'economia sociale non può che partire dalle definizioni normative adottate nei due ordinamenti considerati. In questo senso si può osservare come la definizione di economia sociale adottata nelle leggi spagnola e francese in materia, coerentemente con la Carta dei principi dell'economia sociale sopra richiamata<sup>(19)</sup>, si riconnetta ad alcuni elementi fondamentali: lo svolgimento di una attività economica da parte di un soggetto

---

<sup>(18)</sup> A questo proposito, merita, preliminarmente, osservare come la disciplina dell'economia sociale – per sua natura riferibile ad enti caratterizzati da notevoli diversità – si componga nei due ordinamenti analizzati di discipline generali e interventi normativi specifici applicabili ai singoli enti che la costituiscono come, peraltro, dispone espressamente l'art. 5, comma 3, della *Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social*.

<sup>(19)</sup> Cfr. nota 13.

privato 1) per alcuni fini individuati, che la differenziano dalla tradizionale attività d'impresa capitalistica, e 2) nel rispetto di alcuni specifici principi e condizioni per quanto riguarda la gestione e le modalità di tale attività economica <sup>(20)</sup>.

Di conseguenza, nell'indagare gli aspetti lavoristici delle definizioni di economia sociale, l'analisi deve insistere su questi due profili: da un lato interrogarsi sul ruolo del lavoro nell'ambito delle finalità che caratterizzano la natura sociale del modello economico (§ 2.1); dall'altro verificare le condizioni di esercizio dell'attività economica ritenute coerenti con tale finalità (§ 2.2).

## 2.1. Finalità dell'attività economica e lavoro

Per quanto riguarda gli scopi dell'attività economica degli enti dell'economia sociale – a differenza del legislatore italiano del terzo settore <sup>(21)</sup> – gli ordinamenti di Francia e Spagna non prevedono una lista definita di attività di interesse generale in cui si sostanzino le finalità ritenute meritevoli, limitandosi *prima facie* a sancire la differenza con le imprese capitalistiche rispettivamente nel perseguimento di finalità ulteriori rispetto alla mera distribuzione dei profitti <sup>(22)</sup> e di quelle connesse all'interesse collettivo dei propri membri, all'interesse economico o sociale generale o a entrambi <sup>(23)</sup>. Solo con riferimento ad alcuni specifici enti, ossia per le *sociétés commerciales*, si prevede, nell'ordinamento francese, una condizione ulteriore rilevante, vale a dire il perseguimento di una utilità sociale, definita nel contesto della *Loi ESS* <sup>(24)</sup> in termini

---

<sup>(20)</sup> Come sottolinea G. FAJARDO GARCÍA, *La identificación de las empresas de economía social en España. Problemática jurídica*, in *REVESCO*, 2018, n. 128, pp. 101-102, nonostante alcune imprecisioni nella formulazione normativa, non è la tipologia di attività economica che caratterizza l'economia sociale, quanto piuttosto «la finalidad perseguida con las mismas y la forma en que se desarrollan».

<sup>(21)</sup> In sintesi, A. AZARA, *Profili sistematici del Terzo Settore*, in *VDTL*, 2019, n. 4, p. 1001.

<sup>(22)</sup> Art. 1, comma 1, *Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (Loi ESS)*, che sancisce come condizione fondamentale «un but poursuivi autre que le seul partage de bénéfices».

<sup>(23)</sup> Art. 2, *Ley 5/2011*, dove si definiscono come appartenenti all'economia sociale gli enti che «persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general economico o social, o ambos».

<sup>(24)</sup> Art. 2.

abbastanza ampi e generici, seppur significativi per la nostra analisi, come si dirà tra poco.

Di conseguenza, nella individuazione delle finalità meritevoli, secondo i due ordinamenti l'analisi non può limitarsi al dato testuale riferibile a quelle esplicite e deve farsi affidamento su quelle implicite che si possono individuare nell'analisi degli enti espressamente individuati come appartenenti all'economia sociale. Tanto nel contesto spagnolo, quanto in quello francese, infatti, la scelta del legislatore è stata quella di individuare nominalmente alcuni soggetti che, tradizionalmente, si ritengono parte dell'economia sociale, consentendo al contempo la possibilità di riconduzione nello stesso alveo di enti non rientranti nella elencazione normativa, con una clausola aperta finalizzata ad estendere l'ambito applicativo della legge e a rendere più flessibile il campo dell'economia sociale: si tratta di una estensione rivolta proprio alle c.d. *sociétés commerciales* nel contesto francese e ad entità che potrebbero essere introdotte da norme specifiche <sup>(25)</sup>, nonché a quelle già esistenti <sup>(26)</sup> che rispettino i principi di gestione introdotti dalla legge sull'economia sociale in quello spagnolo.

La distinzione appena richiamata – utile anche ad orientarsi all'interno degli enti dell'economia sociale rispetto alle condizioni di esercizio dell'attività economica – fornisce una traccia rilevante per delineare il ruolo del lavoro rispetto alle finalità *latu sensu* sociali del modello economico.

Partendo dall'unico dato testuale disponibile in termini di finalità specifiche dell'economia sociale <sup>(27)</sup> – ossia dalla declinazione data alla nozione di utilità sociale nel contesto francese <sup>(28)</sup> – emerge subito la rilevanza del lavoro attraverso l'espressa menzione dell'inclusione e dell'inserimento lavorativo quale obiettivo di utilità sociale, riferendosi una

---

<sup>(25)</sup> Art. 5, comma 1, *Ley 5/2011*, che fa espressa menzione di «entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos».

<sup>(26)</sup> Art. 5, comma 2, *Ley 5/2011*, che prevede, oltre al rispetto dei principi di gestione dell'ente, anche la loro inclusione in un Catalogo delle entità dell'economia sociale che deve essere elaborato dal Ministero del lavoro.

<sup>(27)</sup> Non può leggersi in questo senso, invece, il pur interessante richiamo alla promozione della «inserción de personas en riesgo de exclusión social» nell'ambito dei principi orientativi dell'art. 4, comma 1, lett. c, della *Ley 5/2011*, dal momento che, come si vedrà *infra*, § 2.2, non si tratta di una finalità specifica dell'attività, ma di un impulso al considerare tale dimensione all'interno della propria attività d'impresa diretta ad altri fini.

<sup>(28)</sup> L'art. 2, *Loi ESS*.

delle quattro previsioni al sostegno di persone in stato di fragilità per ragioni economiche, sociali o personali e prevenendo che gli interventi possano rivolgersi a dipendenti, utenti, clienti, membri o beneficiari di tali enti. In questo modo viene esteso il concetto sia ai casi di vero e proprio inserimento lavorativo sia a quelle attività prodromiche ad un possibile ingresso nel mercato del lavoro di tali soggetti svantaggiati o, ancora, relative a progetti di inclusione sociale tramite il lavoro. Si tratta, quindi, di un richiamo molto ampio che, peraltro, trova riscontro anche nel panorama italiano nella legislazione sull'impresa sociale<sup>(29)</sup>. Questo obiettivo di carattere sociale, così espresso con riferimento alle società commerciali francesi, si sostanzia nei fatti anche nelle attività di molti altri enti rientranti nell'economia sociale nei due ordinamenti, se si fa riferimento agli enti espressamente nominati da parte dei legislatori spagnolo e francese.

Il primo, nel lungo elenco di enti dell'economia sociale riconosciuti di diritto include i *centros especiales de empleo* e le *empresas de inserción*<sup>(30)</sup>: per questi enti, così come gli altri espressamente richiamati nell'elencazione, il ricorrere delle condizioni strutturali e funzionali (o di condotta)<sup>(31)</sup> è dato sostanzialmente per presunto, in base ad una valutazione che con riferimento alle prime (in termini di finalità mutualistiche o di interesse generale) si fonda sulla forma giuridica adottata<sup>(32)</sup>. Allo stesso tempo sancisce che questi enti, così come gli altri che abbiano come oggetto l'inserimento lavorativo di gruppi a rischio di esclusione siano considerati come prestatori di *servicios de interés económico*

---

<sup>(29)</sup> Si veda, oltre alla disciplina delle cooperative sociali ai sensi della l. n. 381/1991, l'art. 2, commi 1, lett. p, e 4, del d.lgs. n. 112/2017.

<sup>(30)</sup> Ai sensi dell'art. 42 della *Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos*, si definiscono "*centros especiales de empleo*" quegli enti che pongono in essere una attività produttiva nel mercato interamente attraverso il lavoro di soggetti invalidi, salva una eventuale quota necessaria di lavoratori non invalidi per il corretto svolgimento dell'attività. Similmente, ai sensi dell'art. 4 della *Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción*, per "*empresas de inserción*" si intendono le società commerciali o cooperative che pongano in essere una attività economica nel mercato attraverso l'impiego di lavoratori svantaggiati (es. percettori di un reddito minimo garantito, tossicodipendenti, giovani in uscita da percorsi protetti, ecc.) ai fini della loro integrazione e formazione socio-lavorativa in vista dell'ingresso nel mercato del lavoro ordinario.

<sup>(31)</sup> Per questa differenziazione si veda G. FAJARDO GARCÍA, *op. cit.*, p. 111.

<sup>(32)</sup> *Ibidem*, dove sottolinea anche come tale valutazione sia stata compiuta da una Commissione *ad hoc* istituita prima della approvazione della legge.

*general*, così accedendo al regime di favore sul fronte degli aiuti di Stato<sup>(33)</sup>. Quanto al contesto francese, poi, a rilevare è sempre il concetto di utilità sociale per come definito dall'articolo 2 della *Loi ESS*. In primo luogo, tramite il richiamo a tale articolo operato dall'articolo 11 – con specifica enfasi sulle attività di inclusione sociale – al fine di garantire il diritto all'*agrément entreprise solidaire d'utilité sociale*<sup>(34)</sup>, condizione per l'accesso a rilevanti discipline di favore dal punto di vista economico. In secondo luogo, attraverso l'introduzione nello stesso articolo di una presunzione *iuris et de iure* in favore di alcuni enti dell'economia sociale tra cui quelli che svolgono attività finalizzate alla inclusione e all'inserimento lavorativo come, per esempio, le *régies de quartier*<sup>(35)</sup>, le *entreprises de insertion*<sup>(36)</sup> e le *associations intermédiaires*<sup>(37)</sup>. All'integrazione sociale e professionale di soggetti svantaggiati è dedicato anche l'articolo 13 con riferimento agli interessi di carattere pubblico e, in particolare, nell'ambito dei piani locali pluriennali di inserimento e occupazione<sup>(38)</sup>. Infine, la tematica è stata oggetto anche di successivi interventi normativi come, ad esempio, il *décret n. 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les*

<sup>(33)</sup> Art. 5, comma 4, *Ley 5/2011*. In tema si veda M.P. ALGUACIL MARÍ, *Empresas sociales y políticas europeas: los servicios sociales de interés económico general*, in *CIRIEC-España – Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 2012, n. 75.

<sup>(34)</sup> Art. 11, *Loi ESS*, di modifica dell'art. L3332-17-1 del *Code du Travail*. Sul punto A.-S. FRANC, A. LAROCHE, *Le statut des organisations de l'ESS: un outil de valorisation perfectible*, in *Informations Sociales*, 2019, n. 1, pp. 67-68.

<sup>(35)</sup> Si tratta di associazioni nate su iniziativa della società civile a partire dagli anni Ottanta e istituzionalizzate tramite deposito del marchio collettivo *Régie de quartier* all'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) all'inizio degli anni Novanta. La finalità di tali associazioni è quella di favorire l'inclusione sociale e professionale delle persone in difficoltà all'interno del proprio territorio di riferimento. In tema si veda B. EME, *Généalogie des régies de quartier*, in *Ecologie et Politique*, 2004, n. 28, e, più recentemente, N. RICHEL-BATTESTI, D. VALLADE, *ESS, territoire et régime de solidarité: l'innovation sociale comme levier pour une "ville solidaire"?*, in *Management & Avenir*, 2017, n. 7, pp. 118-119.

<sup>(36)</sup> Disciplinate dall'art. L5132-5 del *Code du travail*, le *entreprise de insertion* sono imprese che operano nel mercato e svolgono la loro attività economica coinvolgendo per periodi di tempo determinato lavoratori difficilmente occupabili garantendo loro un accompagnamento socio-professionale individualizzato.

<sup>(37)</sup> Ai sensi dell'art. L5132-7 del *Code du travail*, si tratta di associazioni convenzionate con lo Stato che hanno come oggetto di attività l'assunzione di lavoratori svantaggiati al fine di metterli a disposizione di utilizzatori persone fisiche o persone giuridiche.

<sup>(38)</sup> Art. 11, comma 2, *Loi ESS*.

*entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission* (39).

Individuata la meritevolezza per i due ordinamenti della finalità sociale dell'inclusione socio-lavorativa, ad uno sguardo più approfondito si può, poi, apprezzare come la dimensione "sociale" del lavoro in quanto finalità del modello economico non si esaurisca in tale tradizionale ambito di attività dell'economia sociale, ma coinvolga anche il più ampio tema del mantenimento e della promozione dell'occupazione. Anzi, proprio in questo si dovrebbe sostanzialmente una delle più rilevanti differenze o, forse, finanche l'opzione tra la disciplina del terzo settore e la disciplina dell'economia sociale. Se, infatti, al terzo settore, anche in Italia, si è tradizionalmente guardato proprio in termini di fondamentale bacino occupazionale (40), anche in connessione con l'arretramento del *Welfare State* (41), l'aspetto non può considerarsi direttamente qualificante a fini definitivi e costitutivi come, invece, pare doversi intendere con riferimento al mondo dell'economia sociale. Diversi, sono, infatti i frammenti normativi che consentono di affermare che mantenimento e promozione dell'occupazione sono uno dei fattori che denotano la rilevanza "sociale" di questo modello economico.

Ancora una volta, è necessario partire dai profili definitivi, per poi riferirsi agli enti individuati dalle normative spagnola e francese. In entrambi gli ordinamenti si riconosce alla mutualità tipica del mondo cooperativo specifico rilievo al fine di individuare la funzione sociale del modello economico. È così nell'ordinamento francese, dove il riferimento a «un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfiques» (42) presenta una formulazione normativa atta a fotografare la situazione delle cooperative (43), incluse quelle di lavoro, e si affianca al successivo vincolo d'uso degli utili che devono essere maggioritariamente destinati al

---

(39) Si tratta di un intervento normativo finalizzato ad introdurre una sperimentazione relativa allo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di detenuti nell'ambito dei processi di reinserimento e rieducazione.

(40) Si veda, per una sintesi della riflessione economica e sociologica di fine millennio, M. LAMBERTI, *op. cit.*, pp. 1-6; sull'importanza occupazionale dell'economia sociale nel contesto della crisi si veda A. RICCOBONO, *op. cit.*, pp. 48-51.

(41) Sul punto, tra i molti, F. CARINCI, *Il non profit: itinerari giuridico istituzionali*, in F. CARINCI (a cura di), *op. cit.*, pp. 5-8, cui *adde, amplius*, A.M. BATTISTI, *op. cit.*, *passim* e, in particolare, pp. 1-5.

(42) Art. 1, comma 1, n. 1, *Loi ESS*.

(43) Sul punto, chiarissima la ricostruzione di D. HIEZ, *Le droit coopératif et l'économie sociale et solidaire en France*, in *Cooperativismo & Desarrollo*, 2019, n. 1, pp. 5-10.

mantenimento o allo sviluppo dell'attività economica <sup>(44)</sup>. Ancor più evidente, seppur con una formulazione non priva di criticità (si veda *infra*), è la disciplina spagnola, laddove specifica che sono enti dell'economia sociale quelli che perseguono «bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos», <sup>(45)</sup> e laddove introduce tra i principi orientativi quello della applicazione dei risultati ottenuti dall'attività economica principalmente in funzione del lavoro fornito, del servizio o dell'attività realizzata e del fine sociale proprio dell'ente <sup>(46)</sup> e quello della «generación de empleo estable y de calidad» <sup>(47)</sup>. Ancor più dei principi orientativi <sup>(48)</sup>, però, di particolare interesse risulta l'apertura alla mutualità come interesse meritevole di attenzione nell'ambito dell'economia sociale in senso costitutivo, poiché, nelle ipotesi in cui a rilevare sia il lavoro, questo si traduce proprio nella promozione e nel mantenimento di una occupazione in sé e, comunque, a migliori condizioni di quelle che si troverebbero nel mercato <sup>(49)</sup>. In questo senso, allora, se come è stato affermato la mutualità non deve essere intesa come alternativa all'interesse generale, ma come una delle modalità del suo perseguimento <sup>(50)</sup>, con riferimento al lavoro, stabile e di qualità, esso può ben considerarsi un obiettivo di rilevanza generale utile a sancire la caratterizzazione sociale e solidaristica del modello economico. Attraverso questa chiave di lettura si può quindi tentare di ricostruire sul piano sistematico gli ulteriori elementi che denotano la posizione della

<sup>(44)</sup> Art. 1, comma 1, n. 2, *Loi ESS*.

<sup>(45)</sup> Art. 2, *Ley 5/2011*.

<sup>(46)</sup> Art. 4, comma 1, lett. b, *Ley 5/2011*.

<sup>(47)</sup> Art. 4, comma 1, lett. c, *Ley 5/2011* (enfasi aggiunta). Sulla dimensione della qualità del lavoro si rinvia al § 3.

<sup>(48)</sup> Sulle criticità dei principi orientativi e della loro applicazione si veda *amplius* il § 3.

<sup>(49)</sup> Su mutualità, lavoro e occupazione si veda M. BIAGI, *Cooperative e rapporti di lavoro*, Franco Angeli, 1983, p. 27, il quale afferma che «Nell'impresa cooperativa si assiste ad un'inversione tra obiettivi e vincoli rispetto all'impresa capitalistica. Il profitto, obiettivo preminente per quest'ultima, è in cooperativa una condizione di efficienza, mentre quelli che sono vincoli esterni per l'impresa privata (occupazione, valorizzazione della professionalità, conseguimento di migliori condizioni di vita, etc.) sono altrettanti fini dell'impresa mutualistica». Sul punto *adde* la ricostruzione di S. LAFORGIA, *La cooperazione e il socio-lavoratore*, Giuffrè, 2009, pp. 35-50.

<sup>(50)</sup> Si veda G. FAJARDO GARCÍA, *op. cit.*, p. 102 ss., laddove propone una riformulazione in questi termini della previsione normativa: «las entidades de la economía social persiguen el interés general, de forma directa o en conjunción con los intereses de sus miembros usuarios».

componente lavoristica nell'economia sociale, a cominciare dagli enti che la compongono. Nel contesto francese ad essere espressamente richiamate all'interno della legge sull'economia sociale sono, per esempio, le *sociétés coopératives de production*, le *sociétés coopératives d'intérêt collectif* o, ancora, le *coopératives d'activité et d'emploi*: le prime sono analoghe alle cooperative di produzione e lavoro italiane <sup>(51)</sup>, le seconde (c.d. SCIC) sono delle cooperative che si caratterizzano costitutivamente per il perseguimento di un interesse collettivo, dovendo associare lavoratori, beneficiari e altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel progetto <sup>(52)</sup>, mentre le ultime si segnalano per una funzione di promozione della imprenditorialità attraverso uno statuto speciale dell'*entrepreneur salarié* e attraverso la gestione in comune delle attività amministrative, fiscali e contabili <sup>(53)</sup>. In Spagna, invece, è principalmente nella presunzione assoluta nei confronti delle cooperative, da intendersi come inclusiva delle cooperative *de trabajo asociado* <sup>(54)</sup>, che può individuarsi il perseguimento di tale finalità nell'ambito degli enti nominati, mentre diversa e più complessa è la ricostruzione della *ratio* di inclusione delle *sociudades laborales* <sup>(55)</sup>, che sono principalmente destinate a promuovere la partecipazione economica dei lavoratori nella proprietà dell'impresa capitalistica <sup>(56)</sup>.

---

<sup>(51)</sup> Si veda la *Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production* e, in particolare, l'art. 1 che definisce le SCOP come soggetti «formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein».

<sup>(52)</sup> Le SCIC sono state introdotte dalla *Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel*, che modifica la legge del 1947 che detta la disciplina generale delle cooperative.

<sup>(53)</sup> Nate a metà degli anni Novanta nella prassi, le CAE hanno ricevuto riconoscimento normativo nella legge sulle cooperative e una specifica attenzione rispetto all'inquadramento giuslavoristico proprio all'interno della *Loi ESS*, artt. 47 e 48. Sul punto G. AUZERO, *Le statut d'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi*, in *Revue de Droit du Travail*, 2014, n. 11, pp. 681-683.

<sup>(54)</sup> Si veda l'art. 80 ss. della *Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas*.

<sup>(55)</sup> La *sociedad laboral*, dopo la sua introduzione nell'ordinamento spagnolo nel 1997, è stata fortemente riformata nel corso del 2015 proprio per ridefinirne i contorni nell'ambito di tale inclusione nel variegato mondo dell'economia sociale.

<sup>(56)</sup> Sottolinea M. DEL PINO DOMÍNGUEZ CABRERA, *Los principios de la economía social en la ley de sociedades laborales y participadas*, in *CIRIEC-España – Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 2016, n. 9, p. 9, che «las sociedades laborales, dieron respuesta al reconocimiento constitucional en el artículo 129.2 CE, que



Ulteriore conferma di tale concezione del lavoro all'interno dell'economia sociale si riscontra nelle discipline di incentivo economico e normativo all'occupazione nell'economia sociale. Sul punto, si può segnalare come la disciplina spagnola si concentri principalmente sulla prospettiva individuale, mentre quella francese introduca degli elementi di tutela collettiva dell'occupazione. Se, infatti, la *Ley 5/2011* dedica gli articoli 9-12 alle incentivazioni economiche all'assunzione<sup>(57)</sup> e alla adesione di lavoratori<sup>(58)</sup> agli enti dell'economia sociale, l'ordinamento francese si segnala per l'inclusione nell'alveo degli strumenti per la promozione dell'economia sociale del c.d. *workers buyout*, l'acquisto da parte dei dipendenti della propria azienda. A tale strumento, disciplinato da anni nel panorama italiano e recentemente rilanciato dalle centrali cooperative<sup>(59)</sup>, è stato, infatti, dedicato un intero titolo della legge sull'economia sociale che prevede un diritto di informazione, periodica e in caso di vendita, rispetto alle modalità d'attuazione dell'acquisto dell'azienda da parte dei dipendenti e ad altre forme di agevolazione normativa (assistenza da parte di soggetti esterni, tempistiche e procedure), che si aggiungono ad alcuni interventi di incentivo economico<sup>(60)</sup>.

All'esito di tale disamina emerge come, pur non limitandosi l'area dell'economia sociale a tale dimensione, la componente lavoristica acquisisca una elevata centralità nella definizione della natura sociale di

---

ordena a los poderes públicos la promoción de las diversas formas de participación en la empresa y el establecimiento de las medidas que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción». Allo stesso A. si rinvia per una approfondita analisi delle criticità di una riconduzione *iuris et de iure* della *sociedad laboral* all'economia sociale.

(<sup>57</sup>) Si tratta degli artt. 9 e 11 della *Ley 5/2011* che prevedono diverse forme di decontribuzione e defiscalizzazione per l'incorporazione di nuovi lavoratori rispettivamente in tutti gli enti dell'economia sociale (art. 9) e, limitatamente ad alcune ulteriori prestazioni, con riferimento alle cooperative di lavoro e alle *sociedades laborales* (art. 11).

(<sup>58</sup>) Si vedano gli artt. 10 e 12 della *Ley 5/2011* che consentono, rispettivamente, la capitalizzazione dell'assegno di disoccupazione (art. 10) e della prestazione per cessazione di attività (art. 12) ai fini della adesione ad una cooperativa o a una *sociedad laboral*.

(<sup>59</sup>) Come noto, una disciplina specifica per i *workers buyout* fu introdotta in Italia con l. n. 49/1985, mentre è del 21 gennaio 2021 la stipulazione dell'*Accordo per la promozione e lo sviluppo dei workers buyout* tra Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl e Uil, che chiama le parti sociali ad un intervento di promozione di questo strumento.

(<sup>60</sup>) Si veda il titolo II, *Dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés*, artt. 18-22, *Loi ESS*.

questo modello economico non soltanto laddove si perseguano finalità di inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati, ma anche laddove le finalità siano mantenimento, stabilità e promozione dell'occupazione secondo canoni diversi rispetto a quelli dell'impresa capitalistica. Tale finalità è, infatti, valida ad integrare, nel rispetto di alcune condizioni stabilite negli ordinamenti oggetto della nostra analisi, quelle finalità altre rispetto al perseguimento dei soli utili e, per questa ragione, viene adeguatamente supportata da politiche promozionali e di sostegno sul piano individuale o collettivo.

## 2.2. Condizioni di esercizio dell'attività economica e lavoro

Oltre alle finalità che sanciscono la natura sociale del modello economico, ruolo e funzioni del lavoro e della sua regolazione devono essere approfonditi, come già anticipato, anche rispetto alle modalità con cui l'attività dell'ente dell'economia sociale deve essere gestita. Si tratta, infatti, di condizioni che, almeno per principio (ma si dirà meglio *infra*), rientrano tra quelle strutturali e costitutive. In questo senso, al di là dei vincoli alla distribuzione degli utili, coerenti con il perseguimento di finalità altre rispetto alla impresa capitalistica e limitati ad una quota minoritaria<sup>(61)</sup>, di particolare interesse risultano essere le previsioni, all'interno dei due ordinamenti, relative alla governance dell'ente, democratica e partecipativa, e alla posizione dei lavoratori come *stakeholders*.

A questo proposito si può osservare come i principi enunciati nella definizione di "*Social Economy Europe*" trovino una espressione più incisiva all'interno dei due ordinamenti considerati, coerentemente con un apprezzamento di tale aspetto dell'economia sociale quale elemento ad essa indefettibile: se, infatti, il principio della governance democratica è affermato a chiare lettere dalla definizione richiamata, all'interno delle due legislazioni si va oltre, valorizzando, non senza critiche, quello più incisivo della partecipazione (in particolare, dei lavoratori)<sup>(62)</sup>. La *ratio* di

---

<sup>(61)</sup> Cfr. art 1, comma 1, n. 3, e art. 1, comma 2, lett. *c* (con specifico riferimento alle società commerciali) in Francia; art. 4, comma 1, lett. *b*, in Spagna.

<sup>(62)</sup> Sul punto, per l'ordinamento spagnolo, si veda G. FAJARDO GARCÍA, *op. cit.*, pp. 106-107, dove si sottolinea come la mancata conformità tra i principi generi confusioni e, con riferimento a quello francese, D. HIEZ, *Quelle lecture de l'entreprise d'économie sociale et solidaire (ESS) en droit français?*, in *RECMA*, 2019, n. 1, pp. 96-97, dove, anche in relazione a questo aspetto, si parla addirittura di «traduzione distorta dei

tale considerazione, che trova fondamento nella riflessione relativa alla *stakeholder theory* <sup>(63)</sup>, si basa su un assunto chiaro e che non è inedito e neppure esclusivo. L'idea per cui un efficace ed efficiente coinvolgimento dei portatori di interesse (non soltanto dei lavoratori) rappresenterebbe un fattore centrale ai fini del perseguimento di una sostenibilità economica e sociale dell'attività di impresa – «un'equità sociale economicamente sostenibile» è stato detto dalla letteratura italiana <sup>(64)</sup> – ha, infatti, già incrociato la strada della riflessione giuslavoristica, soprattutto con riferimento al rapporto tra diritto del lavoro e responsabilità sociale d'impresa <sup>(65)</sup>. Nel caso specifico dell'economia sociale, il coinvolgimento dei portatori di interesse sembrerebbe quindi andare oltre la dimensione delle imprese socialmente responsabili <sup>(66)</sup>, acquisendo un ruolo che può ben definirsi costitutivo del modello economico.

Questi profili emergono chiaramente all'interno delle discipline nazionali. Se però in Francia, statuito il principio, il collegamento tra governance democratica e partecipativa e obiettivi di sostenibilità sociale è reso in forma implicita <sup>(67)</sup>, nel caso spagnolo, tra i principi che devono orientare l'azione degli enti dell'economia sociale, il primo risulta essere

---

principi tradizionali della SSE» e del rischio di confusione tra governance democratica e partecipazione.

<sup>(63)</sup> Per un inquadramento della *stakeholder theory* nella riflessione economico-manageriale si veda J.S. HARRISON, J.B. BARNEY, R.E. FREEMAN, R.A. PHILLIPS (a cura di), *The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory*, Cambridge University Press, 2019, *passim*. In Italia si veda, su tutti, la produzione scientifica in argomento di Lorenzo Sacconi e, da ultimo, con specifico riferimento alle implicazioni nel campo delle condizioni di lavoro, L. SACCONI, F. DENOZZA, A. STABILINI, *Democratizzare l'economia, promuovere l'autonomia dei lavoratori e l'uguale cittadinanza nel governo dell'impresa: una proposta*, in *Studi Organizzativi*, 2019, n. 1.

<sup>(64)</sup> R. DEL PUNTA, *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro*, in *LD*, 2006, n. 1, p. 62.

<sup>(65)</sup> In tema, nella dottrina italiana, oltre a R. DEL PUNTA, *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro*, cit., si vedano, tra gli altri, L. MONTUSCHI, P. TULLINI (a cura di), *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*, Zanichelli, 2006, e i contributi pubblicati in *LD*, 2006, n. 1, di Ferrante, Gottardi, Peruzzi, Scarponi e Tursi.

<sup>(66)</sup> Si parafrasa il titolo del saggio di D. GOTTARDI, *Il diritto del lavoro nelle imprese socialmente responsabili*, in *LD*, 2006, n. 1.

<sup>(67)</sup> Il principio è, infatti, statuito chiaramente all'art. 1, comma 1, n. 2, che richiede «une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise», mentre i profili relativi alla sostenibilità e alla qualità del lavoro sono espressi in diverse disposizioni della *Loi ESS*.

quello relativo alla primazia della persona e del fine sociale sul capitale «*que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa*» che porta a rendere prioritaria nelle decisioni la considerazione della persona e dell'apporto di lavoro <sup>(68)</sup>. Secondo l'impostazione spagnola, quindi, la primazia di persone e finalità sociali rispetto al capitale si concreta grazie al tipo di gestione, anche partecipativa, che porta a privilegiare processi decisionali orientati al bene dei membri o alla funzione sociale <sup>(69)</sup>.

Non bastano, però, delle affermazioni di principio affinché le conseguenze sperate si verifichino e, allora, risulta particolarmente interessante analizzare come gli ordinamenti nazionali intervengano per garantire che il coinvolgimento dei portatori di interesse (e, nello specifico, dei lavoratori) sia posto in essere e con quali modalità.

Partendo dal primo aspetto occorre interrogarsi circa il rilievo del principio della governance democratica e partecipativa rispetto al riconoscimento della qualifica di ente dell'economia sociale.

In questo senso, gli ordinamenti spagnolo e francese offrono un quadro composito, che mostra elementi di differenziazione significativi. Come anticipato (si veda *supra*, § 2), ai fini dell'appartenenza all'economia sociale si differenzia la situazione di alcuni enti specificamente individuati e degli altri enti che rientrano per il tramite della clausola aperta. Se, infatti, il ricorrere, verificabile, dei principi e dei criteri previsti ai fini definitivi è condizione necessaria per il riconoscimento della natura di ente dell'economia sociale ed è in entrambi gli ordinamenti un elemento indefettibile con riferimento agli enti non nominati, diverso è il trattamento relativo a cooperative, associazioni, fondazioni e a tutti gli altri soggetti espressamente individuati dalla legge.

Per i primi, in Spagna, i criteri costitutivi dell'economia sociale vengono espressamente richiamati ai fini della qualificazione, ai sensi del già richiamato articolo 5 della *Ley 5/2011*. Similmente, in Francia, si richiamano tra le condizioni per gli enti non nominati – ossia tutte le società commerciali – il rispetto, in base allo statuto, dei principi generali

---

<sup>(68)</sup> Art. 5, comma 1, lett. a, *Ley 5/2011* (enfasi aggiunta).

<sup>(69)</sup> La formulazione è, invero, poco intelligibile tanto da essere aspramente criticata come «senza molto senso» (G. FAJARDO GARCÍA, *op. cit.*, p. 106). Si ritiene, però, che volendo dare una interpretazione alla previsione normativa, non si possa che addivenire all'emersione di tale collegamento tra principi.

dell'economia sociale, comprensivi della governance democratica e partecipativa <sup>(70)</sup>.

Quanto agli enti "nominati" dell'economia sociale, la Francia si segnala per un approccio più rigorista, richiamando nuovamente e specificamente <sup>(71)</sup> i principi sopra descritti, comprensivi del coinvolgimento dei lavoratori, quale condizione necessaria per fare un utilizzo pubblico della qualifica di ente dell'economia sociale e, soprattutto, per beneficiare del regime di favore introdotto dalla legge. Diversamente, l'ordinamento spagnolo ha optato per un riconoscimento *ex lege* della qualificazione di ente dell'economia sociale con riferimento a cooperative, associazioni, fondazioni e ad un corposo elenco di soggetti <sup>(72)</sup> che, come si è anticipato *supra*, per le caratteristiche proprie della loro forma giuridica si ritengono essere parte dell'economia sociale. Se con riferimento alle condizioni relative alla finalità perseguita tale qualificazione può fondarsi su questa valutazione *a priori*, più complesso è il ragionamento con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività economica e, per quanto qui di interesse, con riferimento alla governance e al coinvolgimento dei lavoratori. Uno sguardo attento ai diversi enti che compongono le elencazioni contenute nei due ordinamenti permette di appurare come tale presunzione rappresenti una forzatura. Se, infatti, la governance democratica è un aspetto che, per molti degli enti citati, è strettamente connesso alla forma giuridica (si pensi al mondo cooperativo), questo non è vero con riferimento al coinvolgimento di tutti i lavoratori (così come degli altri portatori di interesse) che, anche nel mondo cooperativo, non è caratteristica propria della forma giuridica <sup>(73)</sup>.

---

<sup>(70)</sup> Si veda l'art. 1, comma 2, lett. a. Sul punto A.-S. FRANC, A. LAROCHE, *op. cit.*

<sup>(71)</sup> Art. 1, comma 3, *Loi ESS*.

<sup>(72)</sup> Si tratta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, de «las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior».

<sup>(73)</sup> La questione è stata sollevata, anche in Italia, con riferimento alla disciplina dell'impresa sociale, rispetto alla quale, condivisibilmente, si è sottolineato che l'esclusione delle cooperative a mutualità prevalente dalle discipline relative al coinvolgimento non trova una giustificazione razionale: da un lato, infatti, la scelta legislativa determina l'esclusione di un vero e proprio coinvolgimento per i lavoratori dipendenti non soci; dall'altro, poi, si discute la scelta di valorizzare il principio di mutualità prevalente in luogo di quello più calzante relativo alla mutualità gestionale. Così S. COSTANTINI, *Il lavoro nelle imprese sociali. Spunti di riflessione alla luce del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112*, in *q. Rivista*, 2018, n. 4, pp. 1152-1156.

La questione non è di interesse secondario e ha implicazioni di un certo rilievo rispetto a effettività ed efficacia del coinvolgimento dei lavoratori nell'ambito dell'economia sociale. Il coinvolgimento non solo non è una condizione di diritto per alcuni enti dell'economia sociale, ma si è sottolineato addirittura che «les entreprises de l'ESS ne considèrent donc pas prioritaire le traitement des “parties prenantes”, et ceci est particulièrement visible à propos des salariés» e che «la plupart des entreprises de l'ESS les considèrent comme extérieurs à elle et n'appréhendent pas la légitimité de leur implication» <sup>(74)</sup>.

Da ciò discendono alcune conseguenze di rilievo. Infatti, dal momento che gli enti dell'economia sociale continuano ad essere disciplinati dalle proprie normative specifiche, da un lato – in Spagna – avremo degli enti che possono sottrarsi alle istanze di responsabilità sociale dell'impresa, veicolate dalla legislazione nell'alveo dell'economia sociale, compreso il coinvolgimento dei lavoratori, dall'altro – in Francia – ci saranno dei soggetti tradizionali dell'economia sociale che rischiano di non potersi qualificare come tali, non avendo le competenze e le strutture interne idonee per adottare una gestione partecipativa della governance. Mentre, però, il legislatore francese mostra una certa consapevolezza della necessità di un accompagnamento verso la conformazione degli enti dell'economia sociale ai *desiderata* in termini di sostenibilità e responsabilità sociale, il legislatore spagnolo, fissato il criterio della governance democratica e partecipativa e prevista la deroga, nulla dispone rispetto alla sua operatività, in questo modo rischiando di inficiarne l'effettività.

Passando, così, dall'aspetto qualificatorio alla incidenza del principio sulle pratiche gestionali degli enti dell'economia sociale, a destare dubbi non è tanto, o soltanto, l'introduzione di un principio generico senza la fissazione di disposizioni che lo sostanzino in precise misure <sup>(75)</sup>; entro

---

<sup>(74)</sup> D. HIEZ, *Quelle lecture de l'entreprise d'économie sociale et solidaire (ESS) en droit français?*, cit., p. 97. Sul punto si veda anche P.-D. RUSSO, *Malaise dans l'économie sociale et solidaire*, in *Études*, 2020, n. 9, che sottolinea l'importanza delle disposizioni della legge proprio in quanto «dépoussiérage ou au moins un rappel plus que nécessaire» della centralità dei lavoratori nel sistema di governance di associazioni e mutue, a fronte, invece, di un tradizionale scarso ascolto delle loro istanze.

<sup>(75)</sup> È questa, peraltro, una critica che viene mossa anche alla disciplina italiana dell'impresa sociale già richiamata, laddove essa viene tacciata di un «eccesso di flessibilità» in ragione dell'ampio margine di manovra lasciato alla autonomia statutaria nella concretizzazione dei principi, tale da rendere «più che concreta la possibilità di coniugare gli stessi in senso molto poco incisivo e certamente non idoneo ad esercitare

un certo limite, infatti, l'indeterminatezza del principio risponde ad esigenze di differenziazione delle modalità esplicative del principio all'interno di una platea di soggetti eterogenei. A rilevare maggiormente, invece, è, insieme al meccanismo dell'*ope legis* quanto al riconoscimento della qualifica di ente dell'economia sociale, l'assenza di un incisivo sistema di verifica del rispetto e delle modalità di implementazione dei principi orientativi <sup>(76)</sup>, se si eccettua la funzione di promozione e vigilanza riconosciuta in capo al Consejo para el Fomento de la Economía Social <sup>(77)</sup>, organo rimasto a lungo inattivo e solo nel febbraio 2021 rilanciato dal Ministero <sup>(78)</sup>, ma senza prestare specifica attenzione alle modalità di implementazione di tale funzione.

Diversa sensibilità, invece, mostra il legislatore francese. Ritornando sulla già richiamata previsione relativa alle condizioni per ottenere la qualifica di ente dell'economia sociale e il godimento dei relativi benefici, nonostante alcuni dubbi sulle modalità operative del controllo, essa potrebbe comportare non soltanto azioni per pubblicità ingannevole <sup>(79)</sup>, ma eventualmente anche l'obbligo di compensazione dei benefici ingiustamente goduti. Inoltre, la stessa disposizione pone in capo alle società commerciali l'onere aggiuntivo di specificare a livello statutario le modalità con cui assicurano il rispetto delle condizioni di accesso all'area dell'economia sociale e, per quanto qui di interesse, tramite l'introduzione di clausole che assicurino la partecipazione dei lavoratori <sup>(80)</sup>.

---

un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale» (G.E. FORINO, *Tra governance partecipata ed inclusività. Il coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali dell'impresa sociale*, in *Impresa Sociale*, 2020, n. 3, p. 46).

<sup>(76)</sup> Si veda G. FAJARDO GARCÍA, *op. cit.*, p. 107, che sottolinea come – facendo leva sul nome, a prescindere dalla loro rilevanza sistematica nell'economia della legge – parte della dottrina voglia ricondurli a mere raccomandazioni.

<sup>(77)</sup> Art. 13, comma 1, lett. f, *Ley 5/2011*.

<sup>(78)</sup> Si veda il *Real Decreto 117/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social*.

<sup>(79)</sup> D. HIEZ, *Quelle lecture de l'entreprise d'économie sociale et solidaire (ESS) en droit français?*, cit., p. 100.

<sup>(80)</sup> Facendo eco alla previsione normativa, il *Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire* di attuazione dell'art. 1, comma 4, della *Loi ESS*, prevede che lo statuto debba contenere «les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l'information et la participation des associés, dont l'expression n'est

Quanto, poi, alle modalità di attuazione di tale principio (e degli altri principi fondativi dell'economia sociale), la legislazione francese non si limita a richiederne la concretizzazione negli statuti, ma, per provare a rispondere alla criticità relativa alla genericità del disposto normativo tale da prestarsi ad una attuazione poco incisiva, introduce un sistema che potremmo definire di *nudging*, ossia di accompagnamento al costante miglioramento delle prassi interne. Tale azione di conformazione soft, da un lato, si avvale del contributo del Consiglio superiore dell'economia sociale e solidale, che è tenuto alla adozione di una guida che definisca le condizioni di miglioramento continuo delle buone pratiche nelle imprese dell'economia sociale e solidale<sup>(81)</sup> che tenga conto delle specificità delle diverse realtà che la compongono<sup>(82)</sup>, dall'altro, introduce un meccanismo di autovalutazione interna con riferimento al rispetto delle indicazioni di tale *Guida*, da attuarsi tramite presentazione delle informazioni relative alla attuazione della *Guida* e, laddove necessario, tramite dibattito sui risultati raggiunti e sugli obiettivi da ottenere<sup>(83)</sup>. Pur in assenza di un sistema sanzionatorio specifico rispetto alla violazione di tale obbligo (con i relativi rischi di ineffettività della tutela), si tratta di una tecnica promozionale certamente più incisiva rispetto alla mera previsione – non assistita da idonee specificazioni – di un ruolo di garanzia della promozione e rispetto dei principi orientativi affidato ad analogo Consiglio da parte della legislazione spagnola<sup>(84)</sup>.

---

pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise».

<sup>(81)</sup> Si veda l'art. 3, comma 1, della *Loi ESS*, che disciplina i contenuti della *Guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire*.

<sup>(82)</sup> La guida è stata pubblicata nel 2016 ed è entrata in vigore nel 2017 per le imprese con più di 250 dipendenti e nel 2018 per tutte le altre. Al suo interno si trova una sezione che, in adempimento alla legge, è espressamente dedicata a *La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise* (cfr. *Notice détaillée du Guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire*, 2017, livret 2, p. 11 ss.).

<sup>(83)</sup> Art. 3, comma 2, *Loi ESS*.

<sup>(84)</sup> Si veda l'art. 13, comma 2, lett. *f*, della *Ley 5/2011*.



### 3. La disciplina del lavoro negli enti dell'economia sociale

Definita la centralità della componente lavoristica rispetto alla determinazione delle finalità ritenute meritevoli nell'ambito del modello della economia sociale e individuato il ruolo (costitutivo) del coinvolgimento dei lavoratori nella governance degli enti ad essa riconducibili, occorre ora interrogarsi sulla disciplina giuridica del lavoro nell'economia sociale al fine di analizzarne la *ratio*.

L'analisi che si va a svolgere non riguarda le peculiarità delle singole entità dell'economia sociale alle quali, come anticipato, trovano applicazione discipline specifiche in ragione dell'afferenza ai diversi modelli societari o forme giuridiche che caratterizzano il mondo dell'economia sociale. Si pensi alla posizione del socio/lavoratore di cooperativa, ma anche agli statuti *ad hoc* previsti, per esempio, per l'*entrepreneur salarié* o nei contratti sovvenzionati<sup>(85)</sup>, rispetto ai quali l'attenzione normativa oltre che alle dinamiche interne dell'economia sociale deve guardare al rapporto tra imprese interne ed esterne a questo mondo in termini di concorrenza.

Si vuole, piuttosto, interrogarsi sulle finalità di quelle previsioni che trovano applicazione trasversale al mondo dell'economia sociale e si intende farlo in connessione con l'esigenza relativa alla tutela della dimensione sociale del modello economico anche con riferimento all'utilizzo del fattore lavoro. In questo senso, la dottrina dei due Paesi, ha osservato e, in parte, lamentato una tendenza a integrare le istanze della responsabilità sociale d'impresa all'interno dell'economia sociale<sup>(86)</sup>, innestando, di conseguenza, una dimensione innovativa rispetto alla tradizione dell'economia sociale. E, d'altronde, benché con diversi accenti e modalità nei due ordinamenti, il dato positivo è inequivocabile e

---

<sup>(85)</sup> In tema, si rinvia per il caso francese alla completa analisi di E. MAZUYER, *L'hétérogénéité des statuts juridiques des travailleurs de l'économie sociale et solidaire*, in J. BLANC, E. LANCIANO, D. SAUZE (a cura di), *Tensions sur les ressources. L'économie sociale en recomposition*, Presses Universitaires de Louvain, 2018, pp. 117-133.

<sup>(86)</sup> Cfr. G. FAJARDO GARCÍA, *op. cit.*, p. 106, e, per gli accenti critici, D. HIEZ, *Quelle lecture de l'entreprise d'économie sociale et solidaire (ESS) en droit français?*, pp. 95-96.

richiama la concettualizzazione della *corporate social responsibility* di carattere euro-unitario nella sua declinazione di RSI interna <sup>(87)</sup>.

Nell'ordinamento francese, questa dimensione è introdotta nell'ambito del sistema di miglioramento continuo attraverso buone pratiche di gestione degli enti dell'economia sociale implementato ai sensi dell'articolo 3 della *Loi ESS* su impulso del Consiglio superiore dell'economia sociale. Si prevede, infatti, che tra le buone pratiche oggetto della *Guida* e della discussione sull'effettiva implementazione nel contesto organizzativo si considerino nello specifico: la politica salariale e l'esemplarità sociale; la formazione professionale; la negoziazione annuale obbligatoria; la salute e sicurezza dei lavoratori e la qualità degli impieghi; nonché diversità, lotta alla discriminazione e parità di genere <sup>(88)</sup>. Si tratta di una lista eterogenea di aspetti relativi all'esperienza lavorativa, in grado di coprire i diversi profili tipici della RSI interna con riferimento al lavoro (e, in particolare, quelli relativi a gestione delle risorse umane e salute e sicurezza sul lavoro), che, insieme al coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali, dovrebbe assicurare la qualità del lavoro nell'economia sociale.

Non molto diversi, anche se nell'ambito di una previsione a tutto tondo sulla RSI di cui si riprendono anche i profili di sostenibilità ambientale, sono gli aspetti considerati dalla disciplina spagnola laddove tra i principi orientativi degli enti dell'economia sociale richiama l'uguaglianza di opportunità per uomini e donne e la conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa, insieme all'onnicomprendente e già richiamata formula di «*generación de empleo estable y de calidad*» <sup>(89)</sup>.

A fronte di tale comune attenzione alla qualità del lavoro in termini di responsabilità sociale di impresa, l'ordinamento spagnolo risulta in questo caso, almeno potenzialmente, più vincolante rispetto a quello francese. Se, infatti, nel contesto francese l'impulso ad una gestione del fattore lavoro coerente con la natura sociale del modello economico è

---

<sup>(87)</sup> Ci si riferisce al Libro Verde *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, 18 luglio 2001, COM(2001)366 def. Per una analisi giuslavoristica si veda, ancora, R. DEL PUNTA, *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro*, cit. Per una analisi dell'evoluzione e dei progressi del quadro europeo in materia di responsabilità sociale d'impresa si veda, invece, Commission Staff Working Document *Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business & Human Rights: Overview of Progress*, 20 marzo 2019, SWD(2019)143 final.

<sup>(88)</sup> Art. 3, comma 1, n. 4 e 6.

<sup>(89)</sup> Art. 4, comma 1, lett. c.

lasciata ad un meccanismo di tipo soft <sup>(90)</sup>, tramite la riconduzione ai principi orientativi tali profili di responsabilità sociale d'impresa finiscono, nell'ordinamento spagnolo, per assurgere ad elemento definitorio e costitutivo, almeno per quelle entità che non rientrano nel meccanismo del riconoscimento *ope legis* della qualifica di ente dell'economia sociale. Restano, però, e anzi si acquiscono le criticità sistematiche e le difficoltà applicative di una tale previsione – così come degli altri principi orientativi – in assenza della definizione di standard e di efficienti sistemi di controllo, cosicché la forzatura su questo fronte rischia di rimanere priva di effetti. Seppur meno ambiziosa, la tecnica promossa dal legislatore francese finisce per meglio rispondere alla dinamicità di un percorso di continuo miglioramento e alla natura stessa della responsabilità sociale d'impresa.

Infine, rimanendo sulle discipline ad applicazione trasversale una ulteriore previsione di carattere giuslavoristico si riscontra nell'ordinamento francese quale condizione per l'accesso al regime agevolato dell'*agrément ESUS* (si veda *supra*, § 2.2). L'articolo L3332-17-1 del *Code du travail* introduce, per i soggetti che non hanno il diritto per legge all'*agrément*, una doppia condizione di equità salariale fissata nel rapporto tra la media delle retribuzioni dei 5 dipendenti più pagati e il salario base in azienda (massimo 7 a 1) e del dipendente più pagato con lo stesso salario (massimo 10 a 1) <sup>(91)</sup>. Si tratta di una limitazione non particolarmente stringente, ma che è interessante considerare in connessione con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di terzo settore e decreto legislativo n. 112/2017 in materia di impresa sociale, laddove si prevede una analoga misura (rapporto 8 a 1), ma ad integrazione di un incisivo divieto di distribuzione degli utili che si sostanzia anche nel divieto di corresponsione di retribuzioni superiori di più del

---

<sup>(90)</sup> *Supra*, § 2.2, lo abbiamo equiparato ad una forma di *nudging*. Nella *Guide* alle tematiche richiamate sono dedicate la *fiche 4* dal titolo *Politique salariale et exemplarité sociale. Valoriser le capital humain*, che si concentra sulle condizioni di lavoro e di sviluppo delle persone, sulla qualità del lavoro (in termini organizzativi e di prevenzione di tutti i rischi), nonché sulla negoziazione collettiva) e la *fiche 6*, titolata *L'entreprise et la diversité. La diversité, source de richesse*, che si concentra specificamente sulla prevenzione delle discriminazioni, sulla promozione della diversità, sulla parità di genere e sulla gestione della disabilità.

<sup>(91)</sup> Art. L3332-17-1, comma 1, n. 3, lett. a.

40% rispetto a quelle fissate dalla contrattazione collettiva applicabile<sup>(92)</sup>.

Su questo aspetto – rilevante almeno nei termini della tutela della quota maggioritaria degli utili destinata all’attività anche nel contesto dell’economia sociale – così come sugli aspetti relativi al contributo di lavoro offerto dai volontari, che riguarda le associazioni in Francia<sup>(93)</sup> e gli enti dell’economia sociale cui risulta applicabile la *Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social*<sup>(94)</sup> le discipline spagnole e francesi paiono essere assai meno incisive rispetto alle analoghe previsioni italiane<sup>(95)</sup>, nonostante il problema del falso volontariato sia avvertito anche in tali contesti.

Ne risulta, d’altro canto, una focalizzazione delle discipline *latu sensu* lavoristiche, più che sul contrasto ai rischi delle derive mercantilistiche, sulla connessione tra lavoro di qualità ed economia sociale, declinata secondo i canoni della responsabilità sociale d’impresa che acquisisce rispetto al quadro internazionale una inedita centralità.

#### 4. Conclusioni

Nelle pagine che precedono si è inteso mettere a fuoco la posizione sistematica (in termini di ruolo e funzioni) della componente lavoristica all’interno della disciplina dell’economia sociale nei due ordinamenti considerati. A fronte di rilevanti differenze dal punto di vista delle tecniche regolatorie e delle discipline di dettaglio, l’analisi delle normative vigenti in due dei Paesi che maggiore peso hanno rivestito e rivestono nell’evoluzione dell’economia sociale offre dei riscontri di grande interesse, anche rispetto al quadro internazionale di riferimento, per una

---

<sup>(92)</sup> Si vedano, rispettivamente, gli artt. 16 e 8, comma 3, lett. *a*, del d.lgs. n. 117/2017 e gli artt. 13 e 3, comma 2, lett. *b*, del d.lgs. n. 112/2017.

<sup>(93)</sup> Cfr. E. MAZUYER, *op. cit.*, pp. 126-127.

<sup>(94)</sup> R. DE LORENZO GARCÍA, *La Ley del Tercer Sector de Acción Social: una primera visión panorámica*, in *Revista Española del Tercer Sector*, 2016, n. 34, p. 170.

<sup>(95)</sup> In Francia, dove non esiste una specifica disciplina del volontariato (*bénévolat*), è la *Guide* a suggerire tra le buone prassi da porre in essere quella di definire il quadro di collaborazione tra dipendenti e volontari; in Spagna è la *Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado* a disciplinare tale forma di lavoro, con un quadro normativo che si caratterizza anche per l’apertura ad un ruolo delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

ricerca volta a sistematizzare elementi di innovazione nella concezione giuridica di talune moderne espressioni della economia e del lavoro. Se, infatti, le definizioni adottate a livello internazionale e le analisi dottrinali e istituzionali <sup>(96)</sup> avevano già posto in evidenza l'importanza del lavoro e dei profili occupazionali nell'economia sociale, è nel quadro normativo interno che si può apprezzare la concreta rilevanza di tali aspetti ed è proprio nelle disposizioni delle leggi spagnola e francese che si possono riscontrare degli elementi di maggiore accentuazione del ruolo della componente lavoristica.

Ricostruendo i diversi tasselli considerati si può, infatti, notare che, se da un lato la finalità sociale dell'inclusione di lavoratori svantaggiati, così come quello della promozione e mantenimento dell'occupazione sono connaturati agli enti che tradizionalmente hanno popolato l'economia sociale, è sugli aspetti legati al coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali e nell'attenzione alle condizioni di lavoro nel settore che si riscontra un salto qualitativo, utile anche a dare seguito alle prospettate sollecitazioni di un cambio di paradigma nella concezione del terzo settore.

Tali aspetti, per quanto influenzati da una equivoca connessione con le pratiche della responsabilità sociale d'impresa, si posizionano ad un diverso livello nell'inquadramento normativo dell'economia sociale. Il primo, come si è detto, assurge a vero e proprio elemento costitutivo, normativamente sancito, valido a conformare la governance dell'ente che voglia rientrare nell'economia sociale (e godere delle sue discipline), secondo il principio per cui la natura sociale del modello economico non può prescindere dal considerare la posizione dei diversi portatori di interessi e, in particolare, dei lavoratori (logica *multistakeholder*). Il secondo ha un inquadramento più incerto, frutto di scelte diverse nei due ordinamenti: da un lato, nel contesto spagnolo, come principio orientativo valido per alcuni enti dell'economia sociale, dall'altro, nel caso francese, quale elemento di indefettibile attenzione nell'ambito della gestione dell'ente, ma senza entrare nel quadro definitivo. Delle due opzioni si ritiene più coerente con l'origine di tale previsione nella RSI e anche maggiormente concretizzabile la seconda.

A fronte di tale ricostruzione, si ritiene che alcuni elementi di rilievo possano essere individuati sia sul piano nazionale che su quello

---

<sup>(96)</sup> Da ultimo si veda CESE, *Il ruolo dell'economia sociale nella creazione di posti di lavoro e nell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali*, 27 aprile 2021.

sovranaZIONALE, interessato in questa fase da percorsi di promozione dell'economia sociale a livello euro-unitario.

Partendo dal piano nazionale, come si è detto in apertura, la scelta del legislatore italiano è stata quella di separare il mondo cooperativo dagli altri enti dell'economia sociale e di dedicare autonoma attenzione al solo terzo settore. Alla luce della ricostruzione delle esperienze francese e spagnola ci pare che la scelta del legislatore italiano di approntare una specifica disciplina per tale frazione del più ampio mondo dell'economia sociale non debba precludere un possibile intervento di ridefinizione sistematica atto a valorizzare le sinergie e gli aspetti di continuità, anche sul fronte occupazionale e lavoristico, di quel variegato mondo. Benché, infatti, alcune delle previsioni sopra analizzate trovino una corrispondenza nell'ordinamento italiano (si pensi, per esempio, alle discipline sul *workers buyout*), il superamento di tale separazione consentirebbe di innestare su un quadro unitario i processi di riconoscimento, promozione e conformazione di un modello economico in linea con le esigenze di sostenibilità (economica, sociale e ambientale) al centro delle politiche europee e nazionali.

Fermi restando i limiti di una prospettiva *de iure condendo*, è comunque nella riflessione sulla disciplina in materia di terzo settore e di impresa sociale, ma anche relativa a nuovi modelli di capitalismo etico, che l'analisi comparata sin qui condotta ci pare offrire importanti elementi di discussione e sollecitare, al tempo stesso, un ulteriore percorso di studio e approfondimento scientifico. Se la scelta di limitare l'attenzione legislativa al terzo settore, cui è ricondotta la stessa impresa sociale, pur individuando la finalità di inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati limita molto il peso della finalità di mantenimento e promozione dell'occupazione in senso generale, i profili relativi al coinvolgimento dei lavoratori nella governance dell'ente e quelli relativi alla qualità del lavoro si dimostrano particolarmente interessanti.

Quanto alla centralità dello *stakeholder approach*, il quadro comparato – dove pure le critiche non sono mancante, come si è detto *supra*, § 2.2 – consente di leggere in una più ampia prospettiva le scelte del legislatore italiano in materia di impresa sociale <sup>(97)</sup> e, anche se in termini

---

<sup>(97)</sup> Art. 11, d.lgs. n. 112/2017, su cui – oltre a S. COSTANTINI, *op. cit.*, pp. 1149-1156, e A. RICCOBONO, *op. cit.*, pp. 324-338 – si vedano le riflessioni di A. DI STASI, M. AGLIATA, *Il 'Terzo Settore' e il benessere aziendale*, in *VDTL*, 2020, n. 1, p. 229, proprio con riferimento alla connessione tra governance partecipata e condizioni di lavoro,

volontaristici, relativamente agli altri enti del terzo settore<sup>(98)</sup>, sia in termini di merito che in termini di metodo e modalità di attuazione.

Un discorso simile, ma più ampio, può farsi anche con riferimento agli altri profili di responsabilità sociale d'impresa introiettati nelle discipline francese e spagnola. Non solo, infatti, aiutano ad andare oltre la focalizzazione antiabusiva e antielusiva della normativa italiana e a integrare la riflessione su quelle limitate previsioni riferibili a forme di responsabilità sociale di impresa in termini di qualità del lavoro come per esempio in materia di equità salariale, verso cui alcuni accenti critici si sono levati<sup>(99)</sup>. Gli elementi emersi nell'indagine comparata, invero, consentono e, anzi, sollecitano a provare ad indagare in una nuova luce l'introduzione, che scarsa attenzione ha sollevato nella riflessione giuslavoristica, delle c.d. *società benefit*<sup>(100)</sup>, in cui particolarmente rilevante risulta proprio l'attenzione alla qualità del lavoro secondo logiche proprie della responsabilità sociale d'impresa e del capitalismo responsabile. Non è un caso, d'altronde, che l'introduzione nel contesto francese delle c.d. *entreprises à mission*, disciplinate dalla *Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE)*<sup>(101)</sup>, abbia riscontrato specifico interesse anche su confini, sinergie e interazioni con il mondo dell'economia sociale<sup>(102)</sup>.

---

mentre in senso critico, E. GRAGNOLI, *Il lavoro nell'impresa sociale*, intervento al convegno *Lavoro e volontariato nell'economia solidale*, cit., dove sostiene la necessità di assicurare libertà di scelta alle imprese sociali, con argomentazioni in linea con la riflessione francese richiamata *supra*, § 2.1.

<sup>(98)</sup> Art. 26, comma 4, d.lgs. n. 117/2017.

<sup>(99)</sup> Si veda ancora E. GRAGNOLI, *op. cit.*, che individua in tali previsioni un eccesso di "pauperismo" dell'intervento normativo.

<sup>(100)</sup> Art. 1, commi 376-382, della l. n. 208/2015. Tra i pochi commenti in area giuslavoristica si segnala M. SQUEGLIA, *Le società benefit e il welfare aziendale. Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *q. Rivista*, 2020, n. 1, ma sul tema del rapporto tra economia sociale, *società benefit* e responsabilità sociale d'impresa si veda, in particolare, G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Giappichelli, 2019, p. 106 ss.

<sup>(101)</sup> Sull'impatto della c.d. *Loi PACTE* si veda, su tutti, la sezione speciale di *Droit Social*, 2019, n. 1, e, in particolare per quanto qui di interesse, i contributi di Christophe Radé, Pascal Lokiec e Isabelle Desbarats. Con particolare riferimento all'intervento rispetto alla promozione di forme di capitalismo responsabile si veda F. GÉA, *Loi PACTE: quelle contribution au renouveau du droit du travail*, in *Revue de Droit du Travail*, 2020, n. 2, § III.

<sup>(102)</sup> Sul rapporto tra economia sociale ed il nuovo modello introdotto dal legislatore si veda, in particolare, S. GRANDEVUILLEMIN, *Société à mission et Entreprise sociale et*

In questo più ampio quadro, peraltro, una tale linea di indagine consentirebbe di valorizzare continuità e differenze del fenomeno “economia sociale” rispetto ad altri trend richiamati in apertura relativi all’economia civile e alle forme responsabili di capitalismo, contribuendo ad integrare la prospettiva giuslavoristica in questa riflessione. Non si vuole, infatti, forzare o diluire l’autonoma dignità dell’economia sociale all’interno di percorsi che, per quanto convergenti per ampi aspetti, hanno una caratterizzazione diversa, più ampia (come potenziale ambito di interesse), ma anche meno radicata e radicale rispetto alla tradizione dell’economia sociale. Si intende, piuttosto, mettere in relazione questi fenomeni perché la disciplina e l’evoluzione dell’economia sociale forniscono elementi utili per ragionare in termini giuslavoristici su quel ripensamento dell’economia prospettato dai fautori di un cambio di paradigma, con una contaminazione che può servire in termini sia di riflessione sul ruolo del diritto del lavoro (oltre lo standard minimo) che di tecniche normative adottate.

Infine, quanto alla rilevanza nel contesto euro-unitario, la ricostruzione proposta sembra offrire importanti riscontri rispetto alla avvertita esigenza di addivenire ad una definizione unitaria di economia sociale che, pur tenendo conto delle peculiarità nazionali, possa fornire una cornice comune in vista della promozione e della implementazione del *Social Economy Action Plan* <sup>(103)</sup>. Le esperienze analizzate, tra le più avanzate e storicamente importanti nel contesto europeo, richiamano una specifica attenzione in sede definitoria al ruolo del lavoro e dei lavoratori nel contesto dell’economia sociale, tanto da suggerire una integrazione della tradizionale concezione dell’economia sociale. Il lavoro non è soltanto un bene di interesse generale valido ai fini della caratterizzazione sociale di un determinato modello economico. Coinvolgimento e qualità del lavoro pesano piuttosto nella strutturazione stessa dell’economia sociale, e dovrebbero pertanto acquisire un peso specifico anche nel quadro comune europeo. In questo modo si potrebbero contrastare quei fenomeni di *social washing* o, comunque, di disallineamento tra condizioni dei

---

*solidaire (ESS): convergence des modèles ou nette différenciation des intérêts?*, in F. LARONZE (a cura di), *La société à mission Perspectives critiques sur l’entreprise sous l’angle de la loi PACTE*, Presses Universitaires de Strasbourg, 2021.

<sup>(103)</sup> Si veda la *Mannheim Declaration on Social Economy* promossa a margine dello *European Social Economy Summit* del 2021, § 1, cui adde J. HAMISH, I. YI, S. BRUELI-SAUER, K. CHADDHA, *Guidelines for Local Governments on Policies for Social and Solidarity Economy*, UNRISD Research Report, 2021, pp. 11-17.



lavoratori e finalità sociali dell'attività degli enti dell'economia sociale che, talvolta, inquinano il mondo dell'economia sociale, producendo non pochi danni reputazionali a tale settore nel suo complesso <sup>(104)</sup>.

## Abstract

### Diritto del lavoro ed economia sociale: appunti per una ricerca

**Obiettivi:** Il contributo indaga gli aspetti lavoristici del modello economico della economia sociale. **Metodologia:** Attraverso la metodologica della comparazione giuridica, l'A. analizza ruolo e funzioni della disciplina lavoristica nel quadro regolatorio dell'economia sociale. **Risultati:** La riflessione delinea alcuni aspetti della disciplina dell'economia sociale che la caratterizzano in termini lavoristici: lavoro e occupazione come finalità sociale; il coinvolgimento dei lavoratori come portatori di interessi; le pratiche di gestione delle risorse umane. **Limiti e implicazioni:** Individuati tali elementi di interesse, il contributo rinvia a future ricerche l'approfondimento relativo all'opportunità di adottare tali prospettive disciplinari nella definizione del quadro normativo interno e sovra-nazionale, nonché le interrelazioni con i fenomeni e le normazioni in materia di capitalismo responsabile. **Originalità:** La ricerca rappresenta un primo approccio alla tematica dell'economia sociale in termini giuslavoristici nel panorama italiano.

**Parole chiave:** economia sociale, lavoro, ordinamento interno, comparazione.

### Labour Law and Social Economy: Notes for a Research

**Objectives:** The paper investigates the labour issues featuring the economic model of the social economy. **Methodology:** Through a legal comparison, the A. analyzes the role and functions of the regulatory framework underpinning the social economy. **Results:** Some aspects of the social economy are investigated from a labour law perspective: work and employment as a social purpose; the involvement of workers as stakeholders; human resource management practices. **Limitations and implications:** The paper argues that future research should examine the advisability to adopt these disciplinary perspectives in the definition of the domestic and supra-national regulatory framework, as well as the links with the phenomena and norms on responsible capitalism. **Originality:** The research represents a first attempt in Italy to examine the social economy from a labour-law perspective.

**Keywords:** social economy, labour, national legal system, comparison.

---

<sup>(104)</sup> In tema si veda l'inchiesta di Pascale-Dominique Russo sulle condizioni dei lavoratori nell'economia sociale (e, nello specifico, dei soggetti più grandi e competitivi), i cui risultati sono pubblicati in P.-D. RUSSO, *Souffrance en milieu engagé. Enquête sur des entreprises sociales*, Editions du Foubourg, 2020.